

COPIA

ASD "ABRUZZO ESPORTS"

Partita IVA 02079290678

ASD "ABRUZZO ESPORTS"

P.IVA 02079290678
VIA E. DE AMICIS 31
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Addì 15/11/2022 alle ore 19.00, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale espressamente convocata, l'assemblea degli associati dell'ASD ABRUZZO ESPORTS.

Sono presenti tutti gli associati. MORETTI GABRIELE C.F. MRTGRL84C23E058K; DI BONAVENTURA ROSA DELFINA C.F.: DBNRDL57P62F585G; D'AMBROSIO PIERPAOLO C.F. DMBPPL84M12E058U ; MORETTI VINCENZO C.F.: MRTVCN50S04F585F; D'AMBROSIO LORENZO C.F. DMBLNZ90T28E058E ; MORETTI SALVATORE C.F. MRTSVT78L21E058A; CARLA GIUSTINIANI C.F. GSTCRL52P61F585B

Ad assumere la presidenza a norma di statuto è la Sig. **MORETTI GABRIELE** e chiama il Sig. **D'AMBROSIO PIERPAOLO** a svolgere le funzioni di segretario che accetta.

Il presidente constatato che nella riunione, sono presenti tutti gli associati dichiara valida la seduta per deliberare il seguente ordine del giorno:

-
- 1) Approvazione Statuto aggiornato ed adeguato al fine dell'iscrizione al RUNTS
 - 2) Conferma o modifica dell'organo amministrativo
 - 3) Varie ed eventuali
-

1) Il Presidente illustra la bozza del nuovo statuto che il Consiglio Direttivo propone di adottare per il futuro. Le norme del nuovo statuto sono state pensate in funzione della volontà di iscriversi nel Registro del Terzo Settore RUNTS quale Ente di promozione sociale nei settori sportivo e sociale. Inoltre il nuovo statuto disciplina in maniera puntuale tutte le fasi della vita associativa in modo da ridurre al minimo la discrezionalità degli organi sociali nell'esercizio dei propri poteri esaltando così la democraticità e la trasparenza dell'associazione.

Gli associati approvano all'unanimità tutti gli articoli dello statuto che si allega al presente verbale e ne è parte integrante, decidono di non attivare alcun organo di controllo e propongono a voto palese di confermare l'attuale Consiglio Direttivo composto da tre componenti di cui Moretti Gabriele è il Presidente, D'Ambrosio Pierpaolo il Vice Presidente e D'Ambrosio Lorenzo il Tesoriere.

Null'altro da discutere si conclude la riunione alle ore 21,00.

Redatto, letto ed approvato

Il Segretario

D'Ambrosio Pierpaolo

D'Ambrosio Pierpaolo

Il Tesoriere

D'Ambrosio Lorenzo

D'Ambrosio Lorenzo

Gli Associati:

Monte Vincenzo

Giustiziani Carlo

Monte Vincenzo

Rosa A. Bonaventura

Il Presidente

Moretti Gabriele

Moretti Gabriele

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il **21 NOV. 2022**

al n° **1150** serie **3**

Versamento di €. **1** del **1**

Firma su delega della Direttrice Provinciale **Monica Di Meo**

Il Funzionario
Aviozzi D.



STATUTO

"ABRUZZO ESPORTS Associazione Sportiva Dilettantistica"

PREMESSA

È costituita l'Associazione¹: "**ABRUZZO ESPORTS Associazione Sportiva Dilettantistica**", in breve "**ABRUZZO ESPORTS ASD**" avente la natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'Associazione "**ABRUZZO ESPORTS ASD**", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione "**ABRUZZO ESPORTS ASD**" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato promotore ESPORTS Italia, e di qualsiasi altro comitato o federazione nascente nel settore degli ESPORTS nonché allo Statuto e al regolamento dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e/o dal Comitato promotore Esports Italia o altro comitato o federazione nascente nel settore degli ESPORTS al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire.

ART. 1

(Natura, denominazione e sede)

L'Associazione "**ABRUZZO ESPORTS ASD**" ha natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione in questo modo: **ABRUZZO ESPORTS ASD - APS/ETS**, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via/piazza Edmondo De Amicis, 31 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

E' aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva, culturale e associativa ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di promuovere la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale,

Lorenzo D'Alm

1. Paolo A. Bonaventura

D'Alm
Monti V. V. V.
Gentile
M. S. S.
L.
M.

culturali e sportive dilettantistiche in generale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione, gestione di attività sportive dilettantistiche anche attraverso la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione, in particolare, si propone di:

- promuovere iniziative volte alla diffusione, alla pratica e alla conoscenza dello sport, in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo degli ESPORTS (sport elettronici quali a solo titolo di esempio: Sim Racing) e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI e del Comitato Promotore ESPORTS ITALIA;
- promuovere e organizzare squadre al fine di partecipare a competizioni sportive dilettantistiche nelle discipline sportive riconosciute di Esports,
- diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive (quali tornei off-line e on-line) e promozionali, giovanili, e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le Federazioni sportive del CONI e del Comitato Promotore ESPORTS ITALIA; garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- agevolare l'accesso alle attività sportive dilettantistiche e culturali promosse ai soggetti svantaggiati al fine dell'inclusione sociale, della lotta al bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- sviluppare la promozione delle attività sportive dilettantistiche con palestre, Centri sportivi, centri equestri, ecc;
- coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Coni, Distretti Scolastici, Ospedali ecc;)
- affiliarsi alle federazioni riconosciute dal CONI, al Comitato Promotore ESPORTS ITALIA, o altro ente di promozione sportiva o sociale;
- potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi; nonché allestire locali adeguati allo scopo;

Lucas D'Almeida

2

Rosa N. Bowercut me

- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, anche come supporto alla divulgazione delle attività della Federazione a cui si è affiliati;
- promuovere ed organizzare corsi e attività di formazione scolastica ed extra scolastica in ambito sportivo e culturale, volti in particolare a contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;

L'Associazione al fine di sviluppare al meglio le attività di cui sopra potrà partecipare a bandi e concorsi sia a livello locale che nazionale e comunitario.

Le attività sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ed erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, come attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, reperire e gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin: "Din", "Martti V. V.", "Gianfranco", "Sotto", "M. S.", "Nina 21"]

ART. 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza; 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione entro 60 giorni dalla ricevuta della richiesta scritta. All'appellante è garantito il diritto al contraddittorio.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione

James D. Mc

4 Rose M. Bonaventura

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che a seguito di, invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre sessanta giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente deliberata dal consiglio direttivo. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione (in questo caso in modo automatico) nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata

Luigi D'Amico

Roberto Bonaventura

Monte Vesuvio

Martha C. ...

2

Antimoonen

1

(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente, Vicepresidente, Tesoriere;
- **Organo di controllo (eventuale).**

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – laddove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Jose A. Bouventura

ART. 8
(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento dell'eventuale quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (solo se la riunione non avviene interamente a distanza), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno dopo la prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail posta elettronica messaggio telefonico o tramite gli altri strumenti informatici (app) di comune utilizzo tipo "whatsapp", spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) o in modalità mista, a condizione che: •sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Lorenzo DML

Rosa M. Bonaventura

ART.9
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle quote sociali annuali e su quelle straordinarie;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto dell'associazione, sulla fusione, scissione o trasformazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del

Luigi D'Al

Rosa A. Bonaventura

c. l. n. 1908/1940 art. 2381 c. 1 n. 1

patrimonio sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12
(Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente."

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Luca D.M.

Rossini Bonaventura

DR
Monti Vercini
Giustini
Col
St. S.
St.
St.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri il Consiglio direttivo ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;ⁱⁱⁱ
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;^{iv}
- deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;

Loro D.M.

Roma 11.10.2019

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13

(Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere)

Il Presidente, come il Vicepresidente ed il Tesoriere, è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente presiede l'organo amministrativo e dura in carica quanto l'organo stesso e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario/tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

[Signature]

[Vertical signature on the right margin]

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati o da enti;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Love Dill

12

12
Rose A Buventura

Final order for Mari Vazary Phd

- dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo in prima convocazione e in ogni caso depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21
(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 25
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Luigi D.M.

¹⁴
Rosa M. Bonaventura

Manuela Gattorna
Marica
Marta Venerio

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto:

- fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati;

a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

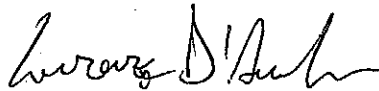
Il Segretario

D'Ambrosio Pierpaolo



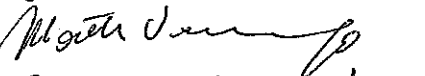
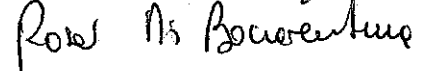
Il Tesoriere

D'Ambrosio Lorenzo



Gli Associati:



Il Presidente

Moretti Gabriele

